

Modifica degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale

(2000/C 258/06)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

I punti 3.10.4, 4.15, 4.16 e 4.17 degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale ⁽¹⁾ sono sostituiti dai seguenti:

«3.10.4. Regioni a scarsa densità di popolazione e regioni ultraperiferiche:

- entro i limiti dei massimali indicati al punto 3.9 per ogni Stato membro, possono beneficiare della deroga in questione anche le regioni con una densità di popolazione inferiore a 12,5 abitanti per km² ⁽¹⁹⁾ le regioni ultraperiferiche.

L'aiuto al funzionamento

4.15. Gli aiuti regionali destinati a ridurre le spese correnti dell'impresa (aiuti al funzionamento) sono di norma vietati.

In via eccezionale, possono tuttavia essere concessi aiuti di questo tipo nelle regioni che beneficiano della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) (*) del trattato, purché essi siano giustificati in funzione del loro contributo allo sviluppo regionale e della loro natura e purché il loro livello sia proporzionale agli svantaggi che intendono compensare ⁽³⁶⁾. Spetta allo Stato membro dimostrare l'esistenza degli svantaggi e quantificarne l'importanza. Gli aiuti al funzionamento devono essere limitati nel tempo e di importo decrescente.

4.16. Possono essere autorizzati, in via eccezionale alle condizioni sotto indicate, aiuti al funzionamento nel contempo non decrescenti né limitati nel tempo.

4.16.1. Nelle regioni ultraperiferiche che beneficiano della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) e lettera c) e nelle regioni a scarsa densità di popolazione, che beneficiano della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), ovvero, in base al criterio della densità della popolazione di cui al punto 3.10.4, ovvero della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), tali aiuti nel contempo non decrescenti né limitati nel tempo possono essere autorizzati allo scopo di compensare, in parte, i sovraccosti di trasporto ⁽³⁷⁾ purché siano rispettate alcune condizioni particolari ⁽³⁸⁾. Spetta allo Stato membro dimostrare l'esistenza di tali sovraccosti e valutarne l'entità.

4.16.2. Nelle regioni ultraperiferiche che beneficiano della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettere a), e c), tali aiuti nel contempo non decrescenti né limitati nel tempo possono altresì essere autorizzati se contribuiscono a compensare i costi addizionali dell'esercizio dell'attività economica inerenti ai fattori di cui all'articolo 299, paragrafo 2, del trattato, la cui persistenza e il cui cumulo nuociono gravemente allo sviluppo di tali regioni (grande distanza, insularità, superficie ridotta, topografia e clima difficili, dipendenza economica da alcuni prodotti). Spetta allo Stato membro valutare l'entità dei sovraccosti e dimostrare il nesso esistente con i fattori di cui all'articolo 299, paragrafo 2.

Gli aiuti previsti dovranno essere giustificati in funzione del loro contributo allo sviluppo regionale e della loro natura ed il loro ammontare dovrà essere proporzionale ai sovraccosti che intendono compensare.

La misura della compensazione dei sovraccosti sarà esaminata anche sulla base dello sviluppo raggiunto dalla regione.

Tali aiuti saranno infine approvati dalla Commissione per un periodo terminante, al più tardi, alla scadenza del periodo di validità delle carte degli aiuti di Stato a finalità regionale, in vigore al momento dell'approvazione del regime da parte della Commissione affinché la regolare rivalutazione della misura degli aiuti ne assicuri la pertinenza a lungo termine rispetto alla situazione della regione interessata.

4.17. Sono inoltre esclusi gli aiuti al funzionamento destinati ad incoraggiare le esportazioni ⁽³⁹⁾ tra Stati membri.

(*) Nuova numerazione risultante dal trattato di Amsterdam».

La presente modifica sarà applicata dalla Commissione ai nuovi aiuti di Stato notificati a decorrere dalla data di notificazione della modifica stessa, nonché a quelli notificati in precedenza, ma in ordine ai quali non si sia ancora statuito alla data di notificazione della modifica.

Gli aiuti illegittimi ai sensi dell'articolo 1, lettera f) del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio ⁽²⁾ saranno valutati in conformità alle disposizioni e agli orientamenti applicabili al momento di concessione dell'aiuto.

⁽¹⁾ GU C 74 del 10.3.1998, pag. 9.

⁽²⁾ GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.